



UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

Adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 70 del 30/12/2025

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, di seguito denominato anche solo "Codice".
2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. Il presente regolamento si applica relativamente alla programmazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, avviati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 229 2° comma e tenendo conto di quanto specificato nell'art. 16 dello stesso Regolamento denominato "*Disposizioni finali e transitorie*".
4. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che non rientrano nella disciplina del D.Lgs. n. 36/2023, come meglio specificato nell'art. 6.
5. Ai fini della qualificazione contabile degli incentivi per funzioni tecniche, dette somme non vanno incluse nella spesa del personale né sono soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 45, comma 1 "*Gli oneri relativi alle attività tecniche ... sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti*".
6. Il presente regolamento non si applica in caso siano già in essere convenzioni o contratti applicabili che prevedano modalità diverse per la retribuzione di funzioni tecniche del personale.

Articolo 2. Costituzione del fondo

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Detta percentuale, che non può oltrepassare il 2%, è definita in base alla graduazione indicata negli artt. 8 e 11 del presente Regolamento, cui si rinvia.
2. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

- b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
 4. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto si deve prevedere un importo non superiore al 2% (ovvero alla diversa percentuale massima secondo le graduazioni di cui al presente Regolamento) dell'importo dei lavori, fornitura e servizi posto a base delle procedure di affidamento (comprensivo degli oneri di sicurezza), indipendentemente dalla tipologia di scelta del contraente, sia essa aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o diretta, ovvero si espletati tramite convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP spa o tramite MEPA o altra piattaforma elettronica.
 5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
 4. L'incarico di Responsabile Unico del Progetto si intende ex lege attribuito al Responsabile del Servizio a cui competente la voce / capitolo di PEG dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
 5. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Direttore dell'Esecuzione, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs 36/2023. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Art. 4 – Conferimento di incarichi e Gruppo di Lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri

componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.
2. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento viene individuato dalla Centrale Unica di Committenza (attualmente istituita presso l'Unione Montana Alta Val Tanaro)
3. L'attività del R.U.P. individuata c/o la Centrale Unica di Committenza viene parametrata in ragione del 25% del fondo di cui all'art. 45 del Codice e trova copertura nella voce percentuale di cui al presente regolamento.

Art. 7 Calcolo ed Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo incentivante, così come quantificato ai sensi del presente Regolamento ed escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementato da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. La suddetta quota viene destinata, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 45, commi 5-6-7 del D.Lgs. 36/2023, alle attività di seguito specificate:
- a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - e. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - f. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Tale quota del fondo, unitamente agli incrementi di cui al comma 1, dovrà essere accantonato su specifico capitolo di bilancio, previa determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile Unico del Progetto	30
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	15
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3
Redazione del progetto esecutivo	3
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	8
Predisposizione dei documenti di gara	7
Direzione dei lavori	5
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	4
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4
Collaudo tecnico-amministrativo	3
Certificato di Regolare Esecuzione	3
Collaudo Statico	3
Coordinamento dei flussi informativi	3
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.
4. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e contribuiscono ad incrementare il fondo del 20%, non generando economie.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,00	1,40%
oltre 800.001,00	1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto	40
Programmazione della spesa	8
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	15
Redazione del progetto	10
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione	10
Verifica di conformità/Certificato di Regolare Esecuzione	7
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e contribuiscono ad incrementare il fondo del 20%, non generando economie.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - b) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - c) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - d) della competenza e professionalità dimostrate;
 - e) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);

- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, nel rispetto della vigente normativa, salvo risulti necessario procedere alla liquidazione dell'incentivo nel rispetto delle tempistiche di rendicontazione di contributi.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.